



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2179 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2025**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni per una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 7, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il modo in cui sono fornite le informazioni contenute in una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno dovrebbe consentire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di valutare se le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631 sono soddisfatte, comprese le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Al fine di salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e l'utilizzabilità dei dati, i moduli standard, i modelli e le procedure che i richiedenti dovranno utilizzare quando presentano domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno dovrebbero adattarsi ai mezzi di registrazione digitali. Le informazioni che i richiedenti presentano all'ESMA in una domanda di registrazione dovranno pertanto essere leggibili meccanicamente ed essere fornite su un supporto durevole.
- (3) Al fine di agevolare l'ESMA nell'identificare i documenti che un richiedente ha presentato nell'ambito della domanda di registrazione, dovrebbe essere fornito un numero di riferimento unico corrispondente a ciascun documento.
- (4) Ai fini della garanzia di affidabilità e della responsabilizzazione, i richiedenti che presentano una domanda di registrazione all'ESMA dovrebbero corredare la domanda di una lettera firmata da un membro della loro alta dirigenza attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete per quanto a conoscenza di tale membro.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norma tecnica di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento

⁽¹⁾ GU L, 2023/2631 del 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione, del 12 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per la registrazione dei verificatori esterni e i criteri per valutare la gestione sana e prudente dei verificatori esterni, l'adeguatezza delle conoscenze, dell'esperienza e della formazione dei dipendenti dei verificatori esterni e le condizioni alle quali i verificatori esterni esternalizzano le loro attività di valutazione (GU L, 2025/2180, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da soggetti che presentano domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.

- (7) Per consentire all'ESMA di effettuare la valutazione ai fini della registrazione iniziale, assicurando nel contempo garanzie adeguate, i dati personali relativi ai richiedenti la registrazione come verificatore esterno dovrebbero essere conservati dai verificatori esterni e dall'ESMA per non più di cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni qualora il richiedente sia stato registrato in qualità di verificatore esterno. Se l'ESMA si è rifiutata di registrare un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall'ESMA per non più di cinque anni dal rifiuto della registrazione del richiedente o dal ritiro della domanda.
- (8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 7 luglio 2025.
- (9) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norma tecnica di attuazione sul quale è basato il presente regolamento. Essa ha analizzato i costi e i benefici corrispondenti potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato da rispettare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631

1. I richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee presentano le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 nel formato stabilito negli allegati del presente regolamento.
2. I richiedenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 in un formato leggibile meccanicamente che:
 - a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;
 - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
3. I richiedenti assegnano un numero di riferimento unico a ciascun documento che presentano all'ESMA. I richiedenti garantiscono che i documenti che presentano specifichino chiaramente a quale obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 fanno riferimento e in quale documento sono fornite le informazioni in questione. I richiedenti presentano la tabella di cui all'allegato I del presente regolamento nell'ambito della loro domanda e indicano chiaramente il documento in cui hanno fornito le informazioni richieste.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

4. Se un obbligo di cui al regolamento (UE) 2023/2631 non si applica alla domanda di registrazione, i richiedenti lo indicano nella pertinente tabella di cui all'allegato del presente regolamento e forniscono una spiegazione.

5. I richiedenti corredano la domanda di registrazione di una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.

6. I dati personali relativi ai richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno sono conservati dai verificatori esterni e dall'ESMA per tutto il tempo necessario per la valutazione della registrazione iniziale e non oltre cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni. Se l'ESMA si è rifiutata di registrare un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall'ESMA per non più di cinque anni dal rifiuto della registrazione del richiedente o dal ritiro della domanda.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

Allegato del presente regolamento cui si riferiscono le informazioni (da II a VII)	Numero di riferimento unico del documento	Titolo del documento	Obbligo specifico del regolamento (UE) 2023/2631 al quale le informazioni fanno riferimento	Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

ALLEGATO II

INFORMAZIONI GENERALI DEL RICHIEDENTE

Nome completo del richiedente		
Indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione	[Paese, città, via e numero civico, codice postale]	
Sito web		
Identificativo della persona giuridica (LEI) (se del caso)		
Persona/e di contatto	Nome	
	Titolo	
	Indirizzo	[Paese, città, via e numero civico, codice postale]
	Indirizzo di posta elettronica	
	Numero di telefono	
Forma giuridica del richiedente		

ALLEGATO III

ASSETTO PROPRIETARIO DEL RICHIEDENTE

Proprietario	Percentuale di capitale	Natura della partecipazione	Percentuale dei diritti di voto
[Specificare se si tratta di una persona fisica o giuridica]		[Diretta o indiretta]	

ALLEGATO IV

MEMBRI DELL'ALTA DIRIGENZA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL RICHIEDENTE

Nome	Membro del consiglio di amministrazione	Membro dell'alta dirigenza	Data di nascita	Luogo di nascita	Ruolo	Documenti presentati		
						CV	Prova dell'assenza di precedenti penali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione	Dichiarazione di professionalità e onorabilità e in merito ai conflitti di interessi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/2180
[Nome] [cognome]	[Sì/No]	[Sì/No]	[GG/MM/AAAA]	[Città, Stato]		[Numero di riferimento unico]	[Numero di riferimento unico]	[Numero di riferimento unico]

ALLEGATO V

RISORSE ANALITICHE DEL RICHIEDENTE

- a) Informazioni riguardanti analisti, dipendenti e altre persone che saranno direttamente coinvolti nelle attività di valutazione

Nome	Ruolo	[Selezionare la colonna adeguata]		Anni nel ruolo	Anni nel settore	CV
		Temporaneo	Permanente			
					[ad esempio numero di anni di lavoro in attività di valutazione simili ai compiti richiesti a un verificatore esterno a norma del regolamento (UE) 2023/2631]	[numero di riferimento unico del documento]

Le informazioni relative al numero di dipendenti sono fornite sulla base dell'equivalente a tempo pieno (ETP), calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

- b) Informazioni relative alle attività di valutazione

Durata stimata di una verifica esterna	[numero di giorni]
Numero previsto di valutazioni nei 24 mesi successivi	[numero]

- c) Informazioni relative alla valutazione del richiedente

Motivi per cui il richiedente ritiene adeguati il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione e il loro ruolo	
Motivi per cui il richiedente ritiene che il numero e la durata delle verifiche esterne siano adeguati	

ALLEGATO VI

POLITICHE E PROCEDURE DEL RICHIEDENTE

Punto	Argomento	Numero di riferimento unico del documento
1	Piano di formazione e sviluppo per analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione	
2	Politiche e procedure messe in atto al fine di garantire: a) la continuità e la regolarità dello svolgimento delle attività di valutazione; b) la tutela della riservatezza e della sicurezza delle registrazioni e dei documenti relativi ai servizi forniti; c) procedure amministrative e contabili solide; d) l'adeguatezza dei sistemi di trattamento delle informazioni attuati per rispettare gli obblighi di un verificatore esterno.	
3	Politiche e procedure che delineano il quadro di controllo interno [Nel caso di un ampio numero di documenti, i documenti sono raggruppati in base ai settori pertinenti del quadro di controllo interno.]	
4	Politiche e procedure volte a garantire che il quadro di controllo interno sia conforme ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2180	
5	Politica in materia di informatori che garantisce la salvaguardia dell'anonimato degli informatori e il divieto di rappresaglie	
6	Politica in materia di retribuzione che garantisce l'indipendenza dei dipendenti soggetti ad accordi retributivi variabili	
7	Procedure e metodologie attuate per la pubblicazione di verifiche	
8	Mandato degli organi di governance, compresi il consiglio di amministrazione e, se istituiti, i suoi comitati	
9	Verbale dell'ultima riunione del consiglio di amministrazione	
10	Organigramma, compresa l'identificazione delle linee di segnalazione gerarchiche e delle funzioni professionali	
11	Politica in materia di conflitti di interessi	
12	Inventario dei conflitti di interessi effettivi o potenziali e misure di attenuazione proposte	
13	Informazioni sul modo in cui situazioni di potenziali conflitti di interessi, comprese le operazioni con parti correlate, le operazioni su conti personali dei dipendenti, le attività professionali esterne e l'accettazione di regali e ospitalità sono oggetto di revisione e approvazione in modo coerente	
14	Documenti e informazioni relativi a eventuali accordi di esternalizzazione esistenti o previsti per le attività del richiedente in qualità di verificatore esterno di cui al regolamento (UE) 2023/2631, comprese le informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2180, e la valutazione del modo in cui il richiedente garantirà la conformità rispetto all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento	

ALLEGATO VII

ALTRE ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE

Attività	Descrizione	Offerta tramite società controllate
[Codice NACE dell'attività, se disponibile]		[Sì/No: in caso affermativo, indicare il nome del soggetto]